

Zola Predosa, 30 luglio 2010

Ordinanza n. 143 /prot. n. 16843

IL SINDACO

Accertato che il fenomeno della prostituzione su strada non accenna diminuire in alcune zone del territorio comunale, nonostante le metodiche azioni di contrasto poste in essere dalle forze di Polizia dello Stato e dalla Polizia Municipale;

Riscontrato che il predetto fenomeno produce effetti fortemente negativi sulla realtà cittadina sotto molteplici profili, tra i quali :

1. sicurezza urbana, tenuto conto del fatto che l'attività di meretricio spesso si intreccia con diverse attività criminose pur sempre connesse al fenomeno;
2. sicurezza stradale e incolumità pubblica, visti i comportamenti imprudenti ed imprevedibili di coloro che sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento che frequentemente costituiscono pericolo per la circolazione e causa di incidenti stradali, il cui rischio è particolarmente elevato su arterie di grande comunicazione quali la Via Rigosa e la Via Roma ma anche sulle strade comunali più periferiche;
3. decoro e decenza urbana, visto che gli atteggiamenti e l'abbigliamento dei soggetti interessati dall'attività di meretricio offendono la pubblica sensibilità;
4. il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione degli stessi, rendendo difficoltoso e pericoloso l'accesso agli stessi;
5. igiene e sanità pubblica, visti i rifiuti e i residui organici abbandonati nei luoghi abitualmente od occasionalmente frequentati dalle persone dedite alla prostituzione;

Ritenuto indispensabile, nel quadro più generale delle attività di prevenzione, adottare provvedimenti significativi per prevenire e contrastare il fenomeno della prostituzione su strada, con l'obiettivo di limitare i gravi pericoli sopra evidenziati che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica nonché la salute pubblica;

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 nel testo attualmente vigente, in particolare gli artt. 54 e 7 bis;

Visto il D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 125 del 24/07/2008;

Visto il D.M. del Ministero dell'interno del 25/08/2008;

Visto l'Art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981 nel testo attualmente vigente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 26/11/2008;

Visto il progetto sovracomunale denominato "Artemide" (Riduzione del danno);

Vista la deliberazione di G.C. n. 81 del 03/12/2008, con la quale sono stati determinati gli importi delle sanzioni per le violazioni delle ordinanze sindacali emesse ai sensi dell'Art. 54 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto della nota prot. N. 292/09/12b16/Gab. Del 23/01/2009, a firma del Prefetto di Bologna, registrata al prot. N. 2404 del 31/01/2009;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni su esposte;

ORDINA

1. il divieto a chiunque di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento oppure di intrattenersi con soggetti che esercitano attività di meretricio sulla pubblica via delle aree residenziali e sedi di attività produttive del territorio del Comune di Zola Predosa (BO) sottoelencate :

- Via Balzani
- Via Benini
- Via Brodolini
- Via Calari
- Via Camellini
- Via Curiel
- Via dei Lombardi
- Vicolo del Lavoro
- Via Dozza
- Via F.lli Rosselli
- Via F.lli Vignoli
- Via Gagliani
- Via Grazia
- Via Guerrini
- Via Kennedy
- Via Lazio
- Via Maccaferri
- Via Marzocchi
- Via Masetti
- Via Mattei
- Via Mincio
- Via Morazzo
- Via Nannetti
- Via Parini
- Via Piemonte
- Via Poli
- Via Rigosa, nel tratto compreso tra la rotatoria Caduti di Nassirya ed il confine con il Comune di Bologna
- Via Roma
- Via Romagnoli
- Via Rossa
- Via Toscana
- Rotatoria Caduti di Nassirya

In particolare, ai sensi della presente ordinanza:

- è vietato effettuare manovra di fermata in prossimità dei luoghi di stazionamento delle persone che esercitano attività di meretricio, quando queste sono presenti in loco;
- è vietato prendere contatti verbali con dette persone;
- è vietato consentire la salita a bordo del veicolo o manifestare tale consenso;
- è vietato intrattenersi e appartarsi su qualsiasi parte del territorio del Comune di Zola Predosa con i soggetti sopra indicati;
- è vietato accompagnare a bordo del proprio veicolo presso gli abituali luoghi di stazionamento situati sul territorio comunale i medesimi soggetti.

2. Il divieto a chiunque di tenere comportamenti che per l'atteggiamento o l'abbigliamento manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio o di offendere la pubblica decenza.

In particolare ai sensi della presente ordinanza:

- è vietato ostacolare il transito dei veicoli al fine di adescarne i conducenti;
- è vietato prendere contatti verbali con i conducenti dei veicoli in transito;
- è vietato salire a bordo dei veicoli fermatisi o manifestare l'intenzione di fare ciò;
- è vietato scendere dai veicoli (con esclusione dei mezzi di trasporto pubblico di cui abbiano correttamente fruito) a mezzo dei quali ci si reca presso gli abituali luoghi di stazionamento.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fatti salvi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'Art. 7 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la quale è consentito il pagamento in misura ridotta di € 300,00.

La presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente n. 223 del 25/09/2009 prot. n. 21.025.

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva e preventivamente comunicata al Prefetto di Bologna, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

TRASMETTE

La presente ordinanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, alla Questura di Bologna, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, alla Stazione Carabinieri di Zola Predosa, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Bologna.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o, in alternativa, al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

F.to: Stefano Fiorini
IL SINDACO